



Divisione Risorse  
Direzione Centrale  
Logistica e Approvvigionamenti

Settore Approvvigionamenti  
Ufficio Gare per Beni e Servizi

## SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI UNA BANCA DATI/PIATTAFORMA DI ANALISI FISCALE GLOBALE - CIG .....

tra

**Agenzia delle Entrate** (di seguito anche “*AdE*”), con sede legale in Roma, Via Giorgione 106, C.F. \_\_\_\_\_ e P.I. 06363391001, in persona del \_\_\_\_\_, giusta delega prot. n. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra,

(di seguito anche “*AdE*”, “*Agenzia*”, “*Amministrazione*”, “*Committente*”)

e

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, legale rappresentante *pro tempore* (di seguito anche il “*Fornitore*” o “*Aggiudicatario*”),

### PREMESSO CHE

- l’Agenzia delle Entrate, anche al fine di ottimizzare gli strumenti volti a combattere l’evasione fiscale, si avvale ormai da anni, per le proprie finalità istituzionali, di una banca dati denominata “Orbis full”, fornita dall’operatore economico Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.a., affidatario, in regime di esclusiva, del servizio in oggetto, che è stato da ultimo rinnovato dal 4 agosto 2020 al 3 agosto 2023;
- la Società in questione è in grado, infatti, di fornire i servizi necessari all’attività core dell’Agenzia, disponendo di una piattaforma di analisi globale, che permette connessioni di banche dati nazionali ed internazionali, pubbliche e private, con incroci di dataset diversi ed eterogenei fra di loro. Tale patrimonio informativo globale permette l’individuazione sia puntuale sia massiva di elenchi di società, facendo anche emergere le imprese multinazionali che adottano strutture di pianificazione fiscale particolarmente aggressive sotto i più svariati aspetti. Tale soluzione di incrocio di dati in ambito fiscale

favorisce avanzate modalità di contrasto all'evasione fiscale internazionale, in maniera totalmente dinamica, digitale ed indicizzata;

- la banca dati in argomento rende disponibili in formato standardizzato informazioni, provenienti da circa 180 fonti, su circa 450 milioni di società nel mondo (comprese banche e assicurazioni) e consente l'immediata acquisizione di bilanci, allegati, note esplicative, report e rapporti partecipativi utili alle attività di accertamento. La banca dati consente anche di effettuare verifiche sulle persone fisiche che hanno collegamenti o rapporti societari;
- i dati, gli studi e le ricerche, cui consente di accedere la piattaforma di analisi fornita dalla Società Bureau van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A, risultano coperti da diritti di esclusiva (inclusi i diritti di proprietà intellettuale) e caratterizzati, in base alle informazioni in possesso dell'Agenzia, da elementi di unicità;
- la necessità di rinnovare l'attuale contratto, ad avviso della Divisione Contribuenti, è dovuta alle costanti crescenti esigenze di contrasto dei fenomeni evasivi internazionali dei grandi contribuenti e delle medie imprese che utilizzano schemi complessi sempre più diffusi. In particolare, sono state evidenziate le seguenti ulteriori esigenze:
  - a) incremento delle abilitazioni all'accesso dell'applicativo prevedendo fino a 2000 utenti nominali e fino a 250 accessi contemporanei innalzando così il limite di 180 accessi contemporanei previsti nel contratto vigente;
  - b) introduzione di un meccanismo di ripartizione del rischio di blocco per eccedenza di accessi contemporanei prevedendo la suddivisione di questi ultimi in almeno 3 sottogruppi di utenze al fine di contenere gli effetti di un eventuale sfioramento del limite stesso;
  - c) acquisizione di moduli dedicati alle attività di controllo aggiuntivi rispetto alla Banca Dati Orbis Full ( EDF-X e SVP, specifici per le caratteristiche delle società veicolo operanti sia nel settore delle energie rinnovabili) allo scopo di potenziare gli strumenti di supporto per il Transfer Pricing Finanziario;
- la piattaforma di analisi in argomento consente di accedere a dati, a studi e a ricerche coperti da diritti di esclusiva (inclusi i diritti di proprietà intellettuale) caratterizzati, secondo le informazioni in possesso dell'Agenzia, da elementi di unicità. Tale condizione ha permesso all'Agenzia di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, c. 2, lett. b), n. 3, del d.lgs. 50/2016;
- con delibera del Comitato di Gestione del 29 maggio 2023 e con nota prot. int..... del ..... 2023 è stato delegato il Dott. Giuseppe Telesca, Direttore Centrale Logistica e Approvvigionamenti, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ivi compresi la sottoscrizione degli avvisi propedeutici ai sensi dell'art. 73, comma 4 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016, della determina a contrarre nonché del presente contratto;
- con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'Agenzia ha avviato la procedura per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 3 del d.lgs. 50/2016;
- con provvedimento prot. \_\_\_/\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'Agenzia ha disposto l'affidamento della procedura di gara in favore del Fornitore;

- e' decorso il termine di cui all'art. 121 del d.lgs n. 104/2010 senza che alcun operatore economico manifestasse alcun interesse;
- ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo all'Aggiudicatario il possesso dei prescritti requisiti;
- la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

### **Tutto ciò premesso,**

le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, ciascuna nella loro qualità, convengono quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto dell'affidamento**

Il presente Contratto ha ad oggetto il servizio di accesso ad una piattaforma di analisi globale, che permette connessioni di banche dati nazionali ed internazionali, pubbliche e private, con incroci di dataset diversi ed eterogenei, secondo quanto indicato dettagliatamente nel Capitolato Tecnico.

Più in generale, il presente contratto ad oggetto la fornitura di un servizio che consenta la consultazione di una banca dati/piattaforma di analisi fiscale globale, capace di consentire l'acquisizione di informazioni economico-finanziarie analitiche e complete a livello mondiale, combinate con sofisticate soluzioni software in grado di facilitare le strategie di ricerca ed analisi in ambito fiscale.

L'Agenzia deve poter accedere ad un patrimonio informativo globale che permetta l'individuazione sia puntuale che massiva di elenchi di società, e che metta in evidenza le imprese multinazionali che adottano strutture di pianificazione fiscale particolarmente aggressive sotto i più svariati aspetti. La Società con il servizio offerto garantisce all'Agenzia un incrocio di dati in ambito fiscale capace di offrire avanzati strumenti di contrasto all'evasione fiscale internazionale, in maniera totalmente dinamica, digitale ed indicizzata, come specificato in Capitolato.

L'appalto dovrà essere eseguito con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, nella dichiarazione di offerta tecnica ed economica.

La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione dell'Accordo.

#### **Art. 2 - Valore dell'appalto**

L'importo complessivo della fornitura in oggetto ammonta ad € \_\_\_\_\_ (xxxxxxx) al netto dell'IVA.

Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta

regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dall'Appaltatore.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi impreveduto o eventualità.

Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie, entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Committente.

### **Art. 3 - Durata del contratto**

La durata del Contratto è di 24 mesi. Tale durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

### **Art. 4 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI**

La Società garantisce la continuità e l'efficienza nell'erogazione dei servizi legati all'utilizzo della banca dati h24 per l'intera durata contrattuale.

L'Appaltatore non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

La Società assicura la tutela e la riservatezza dei dati dell'Agenzia presenti nella banca dati ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e tutela della privacy oltre che secondo le procedure standard di sicurezza dello specifico settore in cui opera.

L'Appaltatore dovrà prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del presente contratto.

Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di elevata professionalità e comprovata capacità tecnica.

La Società si obbliga a rispettare i più elevati standard qualitativi e di sicurezza in conformità a quanto specificato nel Capitolato.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare esecuzione e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Committente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui la Committente riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il diniego di discarico da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale.

Nel caso in cui la Committente, o i propri dipendenti o amministratori, dovessero essere chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da inadempimenti dell'Appaltatore agli obblighi dallo stesso assunti con il presente Accordo, l'Appaltatore si impegna altresì a tenere del tutto indenni i predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell'esercizio dell'azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di eventuali condanne comminate all'esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.

E' espressamente vietato all'Agenzia duplicare, pubblicare o mettere a disposizione di terzi, in qualunque modo e forma, i dati contenuti nella banca dati, ad eccezione del partner tecnologico SOGEI SPA per gli esclusivi fini istituzionali connessi all'attività di Agenzia, e salvo che sia necessario ottemperare ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

La Società accetta, quindi, con la sottoscrizione del presente contratto, che l'Agenzia delle Entrate, per svolgere le proprie attività istituzionali, possa inviare alla SOGEI S.p.A. alcune informazioni che derivano dalle banche dati.

L'Agenzia, pertanto, per l'assolvimento dei propri scopi istituzionali, potrà consentire al proprio partner tecnologico - Sogei S.p.A.- l'elaborazione dei dati cui ha accesso in virtù del presente contratto.

Con specifico riferimento ai dati elementari presenti nella piattaforma, l'Agenzia, per i propri scopi istituzionali, per il tramite di Sogei S.p.A., potrà, altresì, memorizzare i predetti dati elementari e visualizzarli - come informazioni elementari- in alcune pagine o report. Tali attività attengono esclusivamente ai dati concernenti le grandi e medie imprese italiane che presentano profili di collegamento con l'estero.



L'appaltatore, inoltre, autorizza la riproduzione e l'uso, per i fini istituzionali, degli esiti delle analisi derivanti dall'utilizzo della piattaforma, nonché la metodologia utilizzata per addivenire ai predetti esiti, che potranno essere utilizzati nelle motivazioni dei provvedimenti di pertinenza da parte di agenzia e per uso interno della stessa.

Resta inteso che i dati e le informazioni non potranno essere utilizzati, da parte dell'Agenzia e/o del proprio partner tecnologico - Sogei S.p.A., per scopi diversi da quelli istituzionali dell'Agenzia nonché oltre i limiti previsti dal presente articolo.

L'Agenzia è responsabile per le conseguenze derivanti dall'uso improprio della banca dati.

#### **Art. 5 - CONTROLLI E VERIFICHE**

L'Agenzia si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla rispondenza del servizio alle condizioni del Capitolato ed alle pattuizioni contrattuali.

Qualora, da verifiche e accertamenti effettuati dall'Agenzia durante l'esecuzione delle prestazioni, emergesse la mancata ottemperanza alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nel Capitolato, nel presente Accordo, l'Agenzia concederà un congruo termine alla Società per conformarsi alle dette prescrizioni e indicazioni, pena la facoltà, per l'Agenzia, di risolvere parzialmente o totalmente il contratto con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

#### **Art. 6 - Garanzia definitiva e polizza assicurativa**

Il Fornitore terrà indenni l'Agenzia da qualsiasi danno possa derivare alla stessa, ai suoi dipendenti o a terzi o a cose di terzi in conseguenza di negligenze, ritardi, o inadempimenti nel servizio. Il Fornitore garantisce, quindi, la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato. Il Fornitore si obbliga a tenere indenni e a risarcire la Committente per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi.

Le Parti concordemente stabiliscono che al presente contratto si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Il Fornitore ha prodotto la polizza assicurativa RCT e RCO n. xxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx emessa da xxxxxxxxxxxx per importi massimali annuali pari ad Euro 2.000.000,00 per la RCT e 2.000.000,00, ma con il limite di 1.000.000,00 per singolo infortunato, per la RCO, valida sino al xxxxxxxxxxxx.

Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio per quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Committente – non dovesse garantire al momento del sinistro.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per l'Agenzia e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore ha costituito una garanzia di esecuzione di cui alla polizza n. xxxxxxxxxxxx del xxxxxxxx emessa da xxxxxxxxxxxx per una somma pari ad € xxxxxxxxxxxx, nelle forme e nei

modi previsti dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e valida sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore, l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, la cauzione prestata dal Fornitore a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà progressivamente svincolata, a richiesta dello stesso.

Qualora, per ogni evenienza normativamente o contrattualmente prevista, l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre, essa dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'Agenzia avrà reso nota, al Fornitore, l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, essa verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

L'Agenzia potrà considerare risolto di diritto il contratto qualora non fosse possibile la citata reintegrazione con i restanti ratei di prezzo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito.

#### **Art. 7 - Obblighi nei confronti del personale dipendente**

Il Fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando la Committente da ogni responsabilità in merito. Il Fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente.

Il Fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il Fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito

[www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Agenzia contestualmente alla stipula.

Il Fornitore dovrà, inoltre, comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Il Fornitore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

## **Art. 9 - Fatturazione e pagamento**

corrispettivi verranno liquidati dall'Agenzia previa presentazione di apposita fattura emessa dalla Società.

La Società potrà emettere fatture semestrali anticipate.

Il pagamento dei sopra citati corrispettivi avverrà a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura, mediante bonifico bancario emesso presso l'Istituto di Credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel seguito del presente contratto.

La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica ai quali potrà essere inviata ogni utile informazione per l'esecuzione del contratto: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma, codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all'indirizzo PEC riportato sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it), avendo cura di inserire il codice IPA dell'Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti all'ufficio di destinazione.

L'Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere "S".

Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti".

Per effetto di tale regime, all'Appaltatore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.

Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione. La Società prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per eventuali ritardi

verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Nell'ipotesi di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.



La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

In caso di applicazione delle penali, l'importo sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà dell'Agenzia rivalersi, per l'importo corrispondente, sulla cauzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

### **Art. 10 – Revisione dei prezzi**

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, se disponibili, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC/sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi di cui al comma precedente è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta.

La revisione dei prezzi può essere concessa secondo la seguente procedura:

- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata (PEC) su istanza della parte interessata. Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dal Fornitore;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesti;
- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessi;
- il termine di 30 giorni è interrotto qualora il RUP ritenesse mancante o incompleta la documentazione necessaria per la sua definizione;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dal Fornitore.

Non saranno prese in considerazione richieste di revisione prezzi presentate dal Fornitore successivamente alla scadenza del Contratto.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero a ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

### **Art. 11 - Penali**

Laddove si verificano inadempienze contrattuali, la Società sarà tenuta a corrispondere delle penali, nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicati.

L'Agenzia ha la facoltà di applicare le penali nei casi sotto indicati:

a) ritardo rispetto ai termini di esecuzione: la mancata erogazione del servizio oggetto del presente contratto – nel periodo di durata del contratto - a prescindere dall'imputabilità o meno della stessa a carico della Società e comunque escluse le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (compresi, a mero titolo esemplificativo, casi di incendio, sciopero di portata extra-aziendale, inondazioni, adeguamenti a disposizioni normative cogenti) nonché di imputabilità all'Agenzia, determina l'applicazione in capo alla Società, dal momento dell'interruzione del servizio comunicato dall'Agenzia alla Società, di una penale, per ogni ora o frazione di ora di sospensione del servizio, pari all'1/24 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Società esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto e al Capitolato. In tal caso l'Agenzia applicherà alla Società le penali sino alla data in cui il servizio inizierà/tornerà ad essere espletato in modo effettivamente conforme a quanto prescritto negli atti summenzionati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

b) non correttezza nell'esecuzione delle prestazioni: qualsiasi difformità nell'esecuzione delle prestazioni, rispetto alle modalità e alle condizioni prescritte nel Capitolato e nel presente contratto, potrà dare luogo all'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Si specifica che l'Agenzia al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze potrà applicare tutte le penali previste.

Ai fini dell'applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite pec all'Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l'Appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite pec, le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.

In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.

L'importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore e non ancora fatturati.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore del corrispettivo contrattuale. In caso di superamento di detta soglia, l'Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.

## **Art. 12 – Responsabilità Civile**

La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell'Agenzia e/o terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati.

La Società si obbliga a tenere indenne e, dunque, a risarcire l'Agazia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Agazia dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

La Società è consapevole dell'esistente divieto di fornire, tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, informazioni e prestazioni contrarie a norme vigenti, all'ordine pubblico ed al buon costume.

La Società si impegna:

- a manlevare sin d'ora l'Agazia nei confronti di terzi in genere da ogni e qualunque responsabilità e/o risarcimento danni comunque conseguenti e/o connessi a quanto precede;
- risarcire tutti i costi, nessuno escluso od eccettuato, che l'Agazia dovesse comunque sostenere, anche per la propria difesa, in relazione ad azioni o pretese che terzi dovessero avanzare per i motivi che precedono o agli stessi comunque conseguenti o connessi.

### **Art. 13 - Recesso**

La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.

Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

L'Agazia si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo qualora per la tipologia dei servizi in argomento vengano attivate Convenzioni Consip.

### **Art. 14 - Risoluzione**

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente Accordo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto e, altresì, qualora l'ammontare delle penali maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

L'Agazia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente Accordo;
- b) mancato reintegro della cauzione;
- c) stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell'Accordo;

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;
- g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- h) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- i) violazione degli obblighi di riservatezza;
- l) sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo.

L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo qualora nei confronti dell'Appaltatore e/o dei componenti la compagine sociale dell'Appaltatore, e/o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del contratto sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente Accordo, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

### **Art. 15 - Divieto di cessione del contratto**

Fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Accordo s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della Committente a seguito della regolare e

corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991.

Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Committente si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

#### **Art. 16 - Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52.

Le cessioni diverranno efficaci ed opponibili alla Committente solo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il Fornitore risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 la Committente si riserva il diritto, e il Fornitore espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

#### **Art. 17 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società**

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'aggiudicataria deve darne comunicazione alla Committente almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

La Committente ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo alla Committente la facoltà di recedere dal contratto.

#### **Art. 18 – Disposizioni Antimafia**

L'Appaltatore prende atto che l'affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

In particolare, l'Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.



L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula dell'Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Accordo.

Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata dell'Accordo, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata dell'Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, l'Accordo si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

La Società si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Agenzia al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Agenzia delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico ad essa affidato con il presente contratto.

La Società si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

La società risponde direttamente per i dipendenti che sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia, e per tutti coloro che comunque collaborino alla esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto che violino le disposizioni in materia di riservatezza. La Società dovrà, inoltre, richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale che punisce la violazione o l'uso illegittimo di notizie riservate.

#### **Art. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a nome, cognome e codice fiscale – dei contraenti, dei referenti per l'assistenza tecnico-commerciale dell'Appaltatore e dei soggetti richiamati ai sensi della legge n. 136/2010. La Banca dati fornisce informazioni finanziarie, informazioni sulla titolarità di marchi, licenze, brevetti nonché vengono identificati gli individui e le aziende coinvolte in indagini o processi o comunque collegate a causa di news negative a più di cinquanta diverse categorie di rischio, consultabili mediante l'accesso alla predetta piattaforma oggetto del contratto su società industriali, banche, società assicurative, società finanziarie e persone fisiche di tutto il mondo.

Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).

I dati personali, necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

La Committente potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 21 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo, la società assume la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, per quanto concerne i dati oggetto dell'appalto.

Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente legate all'esecuzione del presente Accordo.

Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del Accordo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.

I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in accordo a quanto riportato nell'Accordo.

Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nell'Accordo o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito dello svolgimento del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita - anche accidentale - dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed, in tal senso, si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui

venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'Accordo e a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Responsabile si impegna a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere, di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli.

Si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, e si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti, e di tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, su quanto disposto dall'articolo 326 del Codice Penale, che punisce la violazione o l'uso illegittimo di notizie riservate.

L'Agenzia, in qualità di Titolare, autorizza il Responsabile alla nomina di altri Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dati, l'Appaltatore conserva nei confronti della Committente l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile.

Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti impreveduti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati.

Il Responsabile dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.

Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.

Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni, ...).

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.

L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile esterno del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente accordo.

Il Responsabile della protezione dei dati personali è l'Ufficio Protezione Dati Personali della Direzione Centrale AUDIT.



Nel caso non possa essere ottenuto tale diritto, la Società si adopererà affinché venga riconosciuto il diritto di sostituire o modificare i prodotti di cui sopra in modo che non siano più in condizioni di violare brevetti, marchi o diritti d'autore. Ove anche tale diritto non venga riconosciuto, la Società risarcirà all'Agenzia tutti i danni subiti.

Ciascuna Parte conviene di dare all'altra immediato avviso scritto qualora vengano intentate le azioni legali di cui sopra da parte di terzi.

La Società sosterrà i costi di difesa di tutti i gradi di giudizio a fronte di eventuali azioni, per le violazioni di cui sopra, promosse nei confronti dell'Agenzia ed in relazione alle prestazioni di cui all'oggetto.

#### **ART. 24 – DOMICILIO ELETTO**

A tutti gli effetti del presente Accordo le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- l'Appaltatore: xxxxxxxxxxxx

- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Ufficio Gestione Gare - Via Giorgione, 159 – 00147 Roma.

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente relativamente al presente Accordo dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al precedente articolo.

#### **ART. 25 – FORO COMPETENTE**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Agenzia e l'Appaltatore in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro dove ha sede legale la Committente.

#### **ART. 26 – SPESE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1.

L'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell'operatore economico.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Accordo costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Accordo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art 57 comma 7.



